TESTO UNICO SPESE DI GIUSTIZIA. (TESTO A)

Art. 115

(L) Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di persona ammessa al programma di protezione dei collaboratori di giustizia

L'onorario e le spese spettanti al difensore di persona ammessa al programma di protezione di cui al decreto legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalita' previste dall'articolo 82 ed e' ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84.

Versione in vigore dal 1 luglio 2002, non più in vigore dal 1 gennaio 2003 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico spese di giustizia. (Testo A)
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115
Parte	III — Patrocinio a spese dello stato
Titolo	III — Estensione, a limitati effetti, della disciplina del patrocinio a spese dello Stato prevista per il processo penale
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 15 giugno 2002

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-spese-di-giustizia-testo-a/art-115-l-liquidazione-dell-onorario-e-delle-spese-al-difensore-di-persona/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it